

**DISEGNO DI LEGGE PER LA CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO
LEGGE 9 FEBBRAIO 2012 N. 5, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN
MATERIA DI SEMPLIFICAZIONE E DI SVILUPPO.**

Relazione

Le analisi condotte dalle principali organizzazioni internazionali individuano nella complicazione burocratica una delle prime cause dello svantaggio competitivo dell'Italia nel contesto europeo e nell'intera area Ocse. Il recente rapporto del World Bank Institute "*Doing business in a more transparent world*" segnala – al pari delle precedenti edizioni – il ritardo dell'Italia, che scende, rispetto allo scorso anno, dall'83° all'87° posto su 183 paesi e si colloca al 25° posto su 26 paesi dell'Unione europea (penultima prima della Grecia).

Si è ritenuto, quindi, urgente predisporre un piano di intervento adeguato per riportare il Paese a livelli di competitività accettabile.

Il provvedimento è frutto di un costante e intenso confronto con gli *stakeholders* ed è stato elaborato sulla base del lavoro compiuto nell'apposito tavolo cui hanno partecipato rappresentanti del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e di quello dello sviluppo economico, trasporti e infrastrutture.

Il decreto-legge reca, nei due titoli di cui si compone, un'ampia serie di provvedimenti di semplificazione e altre disposizioni di sostegno e impulso allo sviluppo del sistema economico.

Per quanto riguarda le misure di semplificazione, occorre partire dalla ormai diffusa consapevolezza del fatto che, di fronte alla crisi internazionale, i costi della burocrazia risultano sempre più gravosi per le imprese; peraltro, l'incidenza degli oneri amministrativi sul fatturato, in linea generale, non subisce variazioni anche a fronte di una riduzione delle attività. Basterà ricordare che il Dipartimento della Funzione Pubblica ha stimato in oltre 23 miliardi di euro l'anno gli oneri amministrativi relativi a 81 procedure particolarmente rilevanti per le imprese, selezionate con la collaborazione delle associazioni imprenditoriali.

Tagliare i costi della burocrazia per le imprese e “disboscare” la giungla delle procedure è dunque impegno prioritario dell’azione di Governo. In effetti, ridurre gli oneri amministrativi che gravano sulle imprese è una riforma che non costa, libera risorse per la crescita e, favorendo un migliore ambiente imprenditoriale, fa aumentare l’interesse degli investitori internazionali a sviluppare iniziative economiche nel nostro Paese.

In questo quadro di priorità si inserisce il pacchetto di interventi di semplificazione contenuto nel presente decreto-legge.

Il provvedimento comprende, oltre ad alcune norme di carattere generale e sistematico, particolarmente sollecitate dalle organizzazioni degli imprenditori e in grado di sviluppare la loro efficacia nel tempo, numerose disposizioni che sortiranno immediatamente i propri effetti.

Le attività di misurazione degli oneri amministrativi, realizzate dal Dipartimento della Funzione Pubblica con il coinvolgimento delle associazioni imprenditoriali e con l’assistenza tecnica dell’Istat (utilizzando la metodologia adottata dalla Commissione Europea - *standard cost model* - in vista dell’obiettivo assunto in sede comunitaria di ridurre almeno del 25 per cento gli oneri amministrativi), hanno consentito di stimare l’impatto di numerose delle misure contenute nel decreto: ad esempio, l’eliminazione del Documento programmatico sulla sicurezza per la *privacy* produrrà un risparmio di circa 313 milioni; parimenti, la riduzione degli oneri in materia di appalti comporterà un risparmio di circa 140 milioni l’anno. Nel complesso, il risparmio, per la sola parte già stimata, è di circa 500 milioni di euro l’anno, cui andranno aggiunti i consistenti risparmi attesi dall’adozione di misure di particolare rilievo e di carattere generale come i regolamenti in materia di controlli per le imprese, di autorizzazione unica in materia ambientale per le PMI, di semplificazione delle procedure autorizzatorie per l’esercizio di attività economiche.

Il Capo primo del Titolo primo contiene alcune disposizioni generali di semplificazioni, tra le quali, in particolare:

- a) la previsione generalizzata di poteri sostitutivi, facilmente attivabili a richiesta dei privati, in caso di inerzia dell'amministrazione, con conseguente previsione di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile per chi ha posto in essere il comportamento omissivo (art. 1);
- b) la semplificazione delle procedure amministrative mediante SCIA, attraverso la previsione dell'obbligo di presentare le dichiarazioni asseverate previste, solo ove sia espressamente previsto dalla vigente normativa di settore (art. 2);
- c) introduzione del c.d. *regulatory budget*: al fine di prevenire l'introduzione di maggiori oneri amministrativi e in risposta alla segnalazione dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, è prevista una valutazione periodica, condotta in contraddittorio con le organizzazioni degli imprenditori e dei consumatori, degli oneri introdotti e di quelli eliminati da ciascuna amministrazione statale; in caso di saldo negativo, il Governo è obbligato ad adottare uno o più regolamenti di semplificazione (art. 3).

Il Capo secondo reca misure di semplificazione a favore dei cittadini, quali:

- a) l'eliminazione di inutili duplicazioni delle certificazioni mediche e di adempimenti ancora richiesti alle persone con disabilità per l'accesso ai benefici loro spettanti (art.4);
- b) l'effettuazione di cambi di residenza in tempo reale e con efficacia immediata (art.5);
- c) la velocizzazione delle comunicazioni tra amministrazioni per le procedure anagrafiche e di stato civile, che dovranno effettuarsi esclusivamente per via telematica, con un risparmio stimato in 10 milioni di euro l'anno (art. 6);
- d) l'unificazione delle date di scadenza di tutti i documenti di riconoscimento, attraverso il differimento della scadenza alla data di compleanno del titolare del documento immediatamente successiva; l'estensione della durata decennale dei documenti di identità alle tessere di riconoscimento rilasciate dalle amministrazioni dello Stato (art. 7);

e) la semplificazione per la partecipazione a concorsi e prove selettive, attraverso l'eliminazione del cartaceo e l'obbligo di invio telematico di tutte le domande per la partecipazione a selezioni e concorsi per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni centrali, con conseguente riduzione di adempimenti anche per l'Amministrazione ricevente; la previsione della possibilità che rivestano la qualità di componente titolare o supplente nella commissioni esaminatrici per l'abilitazione alla professione di avvocato anche i ricercatori di materie giuridiche presso un' università della Repubblica o un istituto superiore (art. 8);

f) l'introduzione di una dichiarazione unica di conformità degli impianti termici in luogo delle duplicazioni previste dall'attuale disciplina, conservata direttamente dall'interessato ed esibita a richiesta dell'amministrazione (art. 9);

g) la possibilità di cedere il posto auto a condizione che diventi pertinenza di altro immobile sito nel medesimo Comune, con esclusione dei parcheggi realizzati in diritto di superficie su aree comunali o nel sottosuolo delle stesse (art. 10);

h) alcune modifiche al Codice della strada, al fine di razionalizzare le procedure per l'abilitazione alla guida. In particolare si prevede che l'accertamento dei requisiti psichici e fisici sia effettuato da commissioni mediche locali, costituite dai competenti organi regionali; la sostituzione, per il rinnovo biennale della validità dei titoli abilitativi alla guida dei conducenti ultraottantenni, della visita presso una commissione medica locale con la visita presso uno dei medici monocratici; la semplificazione per l'accesso alla professione di autotrasportatore su strada, attraverso l'eliminazione dell'obbligo di frequenza di uno specifico corso di formazione, preliminare all'esame di idoneità professionale, per coloro che hanno assolto all'obbligo scolastico e superato un corso di istruzione secondaria di secondo grado e per coloro che hanno diretto per dieci anni in maniera continuativa l'attività in una o più imprese di trasporto; l'eliminazione dell'obbligo della certificazione annuale relativa ai gas di combustione (cd. "bollino blu"), con la previsione che tale controllo sia effettuato esclusivamente in sede di revisione periodica del mezzo (art. 11).

Il Capo terzo, il più consistente, contiene numerose disposizioni di semplificazione per le imprese.

In particolare, la Sezione prima è dedicata alle semplificazioni in materia di autorizzazioni per l'esercizio delle attività economiche e di controlli sulle imprese, attraverso:

a) l'attivazione, con la partecipazione di tutti i soggetti interessati, di percorsi sperimentali di semplificazione amministrativa per le imprese, in ambiti territoriali delimitati e a partecipazione volontaria. Nel rispetto del principio costituzionale di libertà dell'iniziativa economica privata, il Governo, entro il 31 dicembre 2012, adotta uno o più regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, al fine di semplificare i procedimenti amministrativi concernenti l'attività di impresa secondo specifici principi e criteri direttivi, consistenti: nella semplificazione e razionalizzazione delle procedure amministrative (anche mediante la previsione della conferenza di servizi telematica ed aperta a tutti gli interessati, e anche con modalità asincrona); nella previsione di forme di coordinamento, anche telematico, attivazione ed implementazione delle banche dati consultabili tramite i siti degli sportelli unici comunali, mediante convenzioni fra Anci, Unioncamere, Regioni e Portale nazionale impresa in un giorno, in modo che sia possibile conoscere contestualmente gli oneri, le prescrizioni ed i vantaggi per ogni intervento, iniziativa ed attività sul territorio; nell'individuazione delle norme da abrogare a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti e di quelle tacitamente abrogate ai sensi della vigente normativa in materia di liberalizzazione delle attività economiche e di riduzione degli oneri amministrativi sulle imprese. Al fine di coordinare tali nuove disposizioni con la normativa contenuta nel recente decreto-legge n.1 del 2012, recante disposizioni per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività, si stabilisce che i regolamenti summenzionati siano adottati tenendo conto, oltre che dei risultati della sperimentazione, anche di quanto previsto dai

regolamenti di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legge. Sempre in funzione di coordinamento normativo, si prevede che con gli stessi regolamenti di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge n.1 del 2012, sono individuate le attività sottoposte ad autorizzazione, a segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA) con asseverazioni o a segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA) senza asseverazioni ovvero a mera comunicazione e quelle del tutto libere (art.12);

b) alcune modifiche al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e al relativo regolamento di esecuzione, al fine di ridurre gli adempimenti burocratici per un verso gravosi per altro verso superflui e attenuare il carattere invasivo delle prerogative della pubblica autorità, in modo da contemperare le esigenze della sicurezza pubblica con gli ulteriori valori di cui all'articolo 41, secondo comma, della Costituzione. Nel dettaglio, è stata prolungata la validità di alcune autorizzazioni, quali l'autorizzazione di polizia (prolungata da un anno a tre anni); il porto d'armi (validità annuale), l'autorizzazione alla detenzione delle sostanze esplosive (validità biennale), nonché dell'iscrizione nel registro delle attività commerciali in materia di prodotti audiovisivi (validità triennale in luogo della validità annuale). Inoltre, sono state eliminate numerose previsioni ritenute oramai non più necessarie a salvaguardare esigenze di sicurezza, quali il divieto di rilascio di autorizzazioni di polizia a chi non abbia rispettato l'obbligo di provvedere all'istruzione dei figli; l'obbligo della licenza per la vendita di bevande alcoliche nei circoli privati; l'obbligo di denuncia al prefetto dell'apertura e chiusura delle fabbriche o dei depositi di essenze per la confezione delle bevande alcoliche; la licenza del questore per le agenzie di recupero crediti; la comunicazione all'autorità di pubblica sicurezza del regolamento di gioco per le gare sportive e l'avviso alla medesima autorità per lo svolgimento di attività sportive con carattere educativo; la licenza per lo svolgimento, nei pubblici esercizi, di spettacoli di qualsiasi genere; la determinazione da parte del Sindaco degli orari di apertura degli esercizi pubblici (art. 13);

c) la razionalizzazione del sistema dei controlli sulle imprese, in modo da garantire semplicità e proporzionalità al rischio e favorirne lo svolgimento in un clima più

“amichevole” e collaborativo. A tal fine, il Governo è delegato ad emanare appositi regolamenti di delegificazione che prevedano il coordinamento e la programmazione dei controlli stessi da parte delle amministrazioni per evitare duplicazioni e sovrapposizioni che possano recare intralcio al normale esercizio delle attività imprenditoriali (art. 14).

La Sezione seconda, invece, è dedicata alle misure di semplificazione in materia di lavoro.

In particolare, si prevede:

a) l’attribuzione delle competenze in materia di astensione anticipata dal lavoro delle lavoratrici in gravidanza alla Direzione territoriale del lavoro e alla ASL in luogo del servizio ispettivo del Ministero del lavoro (art. 15);

b) la semplificazione e la razionalizzazione dello scambio di dati tra amministrazioni in modo da migliorare il monitoraggio, la programmazione e la gestione delle politiche sociali degli enti erogatori di interventi e servizi sociali mediante convergenza di tutte le informazioni possedute all’INPS; si prevede, inoltre, al fine di favorire la modernizzazione e l’efficienza degli strumenti di pagamento, che a decorrere dal 1° maggio 2012 tutti i pagamenti effettuati presso le sedi dell’INPS siano effettuati esclusivamente con strumenti di pagamento elettronici bancari o postali (art. 16);

c) per quanto concerne l’assunzione dei lavoratori extra UE, l’estensione dell’efficacia della comunicazione obbligatoria di instaurazione del rapporto di lavoro anche ai fini della comunicazione del contratto di soggiorno; la procedura agevolata di silenzio-assenso per l’assunzione di lavoratori stagionali; la possibilità di concedere l’autorizzazione al lavoro stagionale a più datori di lavoro che impieghino il medesimo lavoratore straniero per periodi successivi (art. 17);

d) alcune misure di semplificazione in materia di assunzioni e di collocamento obbligatorio (art. 18);

e) la precisazione delle nozioni di “omessa registrazione” e di “infedele registrazione” di dati nel libro unico del lavoro, al fine di chiarire l’ambito di applicazione delle relative sanzioni amministrative (art. 19);

In tema di semplificazioni in materia di appalti pubblici, nella Sezione terza si prevede:

a) la riduzione degli oneri informativi per la partecipazione alle gare di appalto, con conseguente risparmio stimato per le PMI in circa 140 milioni di euro l’anno; nel dettaglio, la documentazione comprovante il rispetto dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativi ed economico-finanziario individuati dal Codice degli appalti deve essere acquisita presso la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici, attraverso la quale le amministrazioni potranno consultare un fascicolo elettronico della documentazione di impresa ed effettuare i controlli sul possesso dei requisiti (art. 20);

b) l’introduzione di una responsabilità solidale tra committente, appaltatore ed eventuale subappaltatore in relazione alla corresponsione dei trattamenti retributivi dei lavoratori (art. 21);

c) la semplificazione delle procedure per l’adozione delle delibere CIPE, nonché la previsione secondo cui le disposizioni del decreto-legge n.1 del 2012, volte a dare attuazione alla direttiva 2009/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’ 11 marzo 2009, in materia di diritti aeroportuali, non pregiudicano il completamento delle procedure in corso volte alla stipula dei contratti di programma con le società di gestione aeroportuali, le quali, peraltro, devono concludersi entro il 31 dicembre 2012. In proposito si precisa che, comunque, la durata dei predetti contratti di programma è fissata nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria in materia e dei rispettivi modelli tariffari (art. 22). L’introduzione di tale ultima norma risponde all’esigenza di colmare, con assoluta urgenza, il vuoto legislativo determinatosi, nelle more dell’operatività del nuovo regime, in ordine alla disciplina delle procedure in corso per la conclusione dei contratti di programma tra l’ENAC e le società di

gestione aeroportuali, senza peraltro incidere negativamente sull'entrata in vigore della normativa comunitaria, che viene anzi salvaguardata mediante la previsione di un termine finale certo di definizione delle procedure in corso .

In materia ambientale, la Sezione quarta introduce:

- a) l'autorizzazione unica in materia ambientale per le PMI, che sostituirà gli attuali adempimenti di competenza di diverse amministrazioni (scarichi, emissioni, rifiuti, ecc.) che impongono oneri e generano costi sproporzionati con conseguente risparmio stimato in oltre un miliardo e trecento milioni di euro (art. 23);
- b) la semplificazione delle procedure previste dal Codice dell'ambiente in materia di rigenerazioni di oli usati e di riduzione delle emissioni in atmosfera (art. 24).

La Sezione quinta è dedicata alle semplificazioni in materia di agricoltura con la previsione di:

- a) semplificazioni delle operazioni relative all'erogazione di aiuti e contributi dell'Unione europea per le imprese del settore agricolo, consentendo economie e minori oneri per le aziende interessate (circa 800.000 aziende agricole) (art. 25);
- b) assimilazione agli impianti di frutticoltura e arboricoltura da legno delle formazioni forestali artificiali realizzate su terreni agricoli a seguito dell'adesione a misure agro-ambientali (art. 26);
- c) possibilità per i produttori agricoli di vendere direttamente i propri prodotti in forma itinerante previa comunicazione al Comune del luogo ove ha sede l'azienda (art. 27);
- d) semplificazione delle attività di movimentazione e deposito di rifiuti aziendali con conseguente riduzione di oneri per le imprese (art. 28).
- e) disposizioni a favore del settore bieticolo-saccarifero, in relazione al quale si stabilisce che i progetti di riconversione del comparto, compiuti ai sensi dell'articolo 2, comma 3, d.l. n.2 del 2006, rivestono carattere di interesse nazionale anche ai fini

della definizione e del perfezionamento dei processi autorizzativi e dell'effettiva entrata in esercizio (art.29).

La successiva Sezione sesta contiene le seguenti misure di semplificazione in materia di ricerca:

a) relativamente alle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica internazionale e industriale, per la diffusione delle tecnologie e per la mobilità dei ricercatori, si segnalano: la creazione di un soggetto unico rappresentante tutte le imprese e gli enti interessati al progetto di ricerca; la valorizzazione, attraverso l'ammissione tra le voci di spesa, dei costi relativi alle attività di disseminazione dei risultati ottenuti e quelle rese necessarie per il coordinamento generale del progetto, purché relative a progetti rientranti nei programmi dell'Unione europea o relativi ad accordi internazionali; l'eliminazione della valutazione *ex ante* degli aspetti tecnico-scientifici e del parere per i progetti già selezionati nel quadro di programmi dell'Unione europea o di accordi internazionali a seguito di bandi internazionali di ricerca (art. 30);

b) relativamente a misure di semplificazione in materia di ricerca di base, è previsto che, nelle more del riordino del sistema di valutazione, le verifiche scientifiche amministrative e contabili relative ai risultati dei progetti di ricerca siano effettuate esclusivamente al termine degli stessi; inoltre, è stabilita la destinazione del 10 per cento del Fondo per gli investimenti nella ricerca a interventi in favore di giovani ricercatori di età inferiore a quarant'anni (art. 31);

c) misure di semplificazione delle procedure istruttorie, valutative, di spesa e di controllo nel settore della ricerca, in particolare attraverso la rimodulazione delle modalità di utilizzazione del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (art. 32);

d) possibilità di collocare in aspettativa senza assegni il personale dipendente inquadrato nel ruolo dei ricercatori degli enti pubblici di ricerca e delle università, in seguito all'attribuzione di *grant* comunitari o internazionali (art. 33).

La Sezione settima, infine, reca disposizioni di semplificazione in diversi settori, quali:

a) l'estensione dell'abilitazione delle imprese esercenti attività di installazione, ampliamento e manutenzione degli impianti negli edifici a tutte le tipologie di edifici indipendentemente dalla destinazione d'uso (art. 34);

b) nuove norme in materia di controllo societario mediante l'attribuzione, nelle società per azioni, delle funzioni del collegio sindacale ad un sindaco unico ove ricorrano le condizioni per la redazione del bilancio in forma abbreviata e mediante la previsione della facoltà, per le società a responsabilità limitata, di nominare un organo di controllo o revisore anche monocratico, con applicazione, in tal caso, delle disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni; l'interpretazione autentica della disposizione di cui all'articolo 194 del Regio decreto n.12 del 1941, sull'ordinamento giudiziario, la quale, salvo quanto stabilito dal successivo articolo 195 e per il conferimento delle funzioni direttive apicali di legittimità, si interpreta nel senso che il rispetto del termine ivi previsto è richiesto per tutti i trasferimenti o conferimenti di funzioni, anche superiori o comunque diverse da quelle ricoperte, dei magistrati ordinari (art. 35);

c) il coordinamento della norma del Codice civile in tema di privilegi generali sui beni mobili con la definizione di impresa artigiana prevista dalla legislazione di settore (art.36);

d) la comunicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata al registro delle imprese (art. 37);

e) la riduzione degli oneri relativi all'attività di deposito dei gas medicinali (art.38);

f) la soppressione del requisito di idoneità fisica per avviare l'esercizio dell'attività di autoriparazione (art. 39);

g) la soppressione dell'obbligo di chiusura domenicale e festiva per le imprese di panificazione di natura produttiva (art. 40);

- h) la possibilità di avviare l'attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di sagre, fiere, manifestazioni religiose o eventi locali straordinari tramite SCIA (art. 41);
- i) disposizioni di razionalizzazione delle misure di sostegno finanziario per gli interventi conservativi sui beni culturali (art.42);
- l) semplificazioni in materia di verifica dell'interesse culturale nell'ambito delle procedure di dismissione degli immobili pubblici, al fine di ridurre i tempi della necessaria previa verifica dell'interesse culturale (art. 43);
- m) semplificazione delle procedure per interventi di lieve entità aventi ad oggetto beni soggetti a tutela paesaggistica e culturale (art. 44);
- n) la razionalizzazione della disciplina del trattamento dei dati personali allo scopo di rafforzare l'azione di prevenzione e contrasto dei fenomeni criminali, particolarmente di criminalità organizzata; inoltre, viene meno l'obbligo di predisporre e aggiornare il documento programmatico sulla sicurezza (DPS) che, oltre a non essere previsto tra le misure di sicurezza richieste dalla Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, rappresenta un adempimento meramente superfluo che, peraltro, non realizza un'effettiva tutela della sicurezza dei dati e dei sistemi informatici (art. 45);
- o) la previsione secondo cui, con uno o più regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n.400 del 1988, si può procedere alla trasformazione in soggetti di diritto privato degli enti pubblici non economici vigilati dal Ministero della difesa; la previsione secondo cui al Consiglio Nazionale dei consumatori e degli utenti non si applicano le norme in materia di soppressione degli organi collegiali e la riduzione dei relativi componenti (art. 46).

Il Titolo secondo reca una serie di disposizioni per favorire la crescita economica.

Nel settore dell'innovazione tecnologica, in particolare, è prevista l'istituzione di una cabina di regia per l'attuazione dell'*Agenda digitale italiana* (art. 47).

Nel settore dell'università, sono introdotte le seguenti misure:

- a) la dematerializzazione delle procedure in materia di università, mediante la previsione secondo la quale le procedure di iscrizione sono effettuate esclusivamente per via telematica, e la verbalizzazione e la registrazione degli esiti degli esami, di profitto e di laurea, sostenuti dagli studenti universitari, avviene esclusivamente con modalità informatiche (art. 48);
- b) disposizioni di semplificazione e funzionamento in materia di università, anche in relazione alla disciplina dei contratti per attività di insegnamento e dei contratti dei ricercatori a tempo determinato, in relazione ai quali ultimi si stabilisce che per tutto il periodo di durata dei contratti i dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono collocati, senza assegni né contribuzioni previdenziali, in aspettativa o in posizione di fuori ruolo nei casi in cui tale posizione sia prevista dagli ordinamenti di appartenenza (art.49).

Con riferimento al settore dell'istruzione, si stabilisce:

- a) il consolidamento e lo sviluppo dell'autonomia gestionale delle istituzioni scolastiche, al fine di introdurre un sistema di "autonomia responsabile" delle istituzioni scolastiche (art. 50);
- b) l'attribuzione all'INVALSI dell'attività di coordinamento funzionale del sistema nazionale di valutazione (art. 51);
- c) la semplificazione e la promozione dell'istruzione tecnico-professionale, al fine di realizzare un'offerta coordinata, a livello territoriale, tra i percorsi degli istituti interessati, in modo da valorizzare la collaborazione multiregionale (art. 52);
- d) la modernizzazione del patrimonio immobiliare scolastico attraverso l'approvazione di un piano nazionale di edilizia scolastica (art. 53).

Vi sono poi ulteriori disposizioni in materia di Università, ove si stabilisce:

- a) l'individuazione di tecnologi a tempo determinato, mediante la previsione secondo cui, nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, al fine di svolgere attività di supporto tecnico e amministrativo alle attività di ricerca, le università possono stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato con soggetti in possesso almeno del titolo di laurea ed eventualmente di una particolare qualificazione professionale in relazione alla tipologia di attività prevista. Il contratto stabilisce, sulla base dei regolamenti di ateneo, le modalità di svolgimento delle attività predette. I destinatari dei contratti sono scelti mediante procedure pubbliche di selezione disciplinate dalle università, fermi restando l'obbligo di pubblicità dei bandi, in italiano e in inglese, sul sito dell'ateneo e su quelli del Ministero e dell'Unione Europea. Il bando deve contenere informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, i diritti e i doveri e il trattamento economico e previdenziale, nonché sui requisiti di qualificazione richiesti e sulle modalità di valutazione delle candidature. I contratti hanno durata minima di 18 mesi e sono prorogabili per una sola volta e per un massimo di ulteriori tre anni (art.54);
- b) l'introduzione di misure di semplificazione in materia di ricerca universitaria (art.55).

Per quanto riguarda lo sviluppo del settore turistico, è favorita la promozione di forme di turismo accessibile mediante accordi con le principali imprese turistiche attraverso pacchetti a condizioni vantaggiose, senza oneri per la finanza pubblica, per i giovani, gli anziani e le persone con disabilità; è inoltre prevista la possibilità di dare in concessione, a titolo oneroso, a cooperative di giovani di età non superiore a trentacinque anni i beni immobili confiscati alla criminalità organizzata, ove essi abbiano caratteristiche tali da consentirne un uso agevole per scopi turistici; viene inoltre aumentato il limite massimo delle risorse utilizzabili per le attività delle EXPO (art. 56).

In materia di strutture energetiche e metanizzazione sono previste:

- a) disposizioni per le infrastrutture energetiche strategiche, la metanizzazione del mezzogiorno e in tema di bunkeraggio, nel quadro delle misure volte a migliorare l'efficienza e la competitività del settore petrolifero (art. 57);
- b) disposizioni di modifica al decreto legislativo n.93 del 2011, con particolare riguardo ai poteri dell'Autorità per l'energia elettrica e per il gas, la quale, nei casi di particolare urgenza, può, d'ufficio, deliberare, con atto motivato, l'adozione di misure cautelari, anche prima dell'avvio del procedimento sanzionatorio (art.58).

A chiusura del Titolo secondo, sono dettate disposizioni per le imprese ed i cittadini meno abbienti. In particolare:

- a) l'estensione a ventiquattro mesi (in luogo degli attuali dodici) del credito d'imposta per le imprese che assumono lavoratori a tempo indeterminato nelle Regioni del Mezzogiorno (art. 59);
- b) l'avvio della sperimentazione, nei Comuni con più di 250.000 abitanti, finalizzata alla proroga del programma «carta acquisti», anche al fine di valutarne la possibile generalizzazione come strumento di contrasto alla povertà assoluta (art. 60).

Nel Titolo terzo, a chiusura del provvedimento, sono contenute norme transitorie e disposizioni in materia di atti amministrativi sottoposti ad intesa.

Sotto il primo profilo, si prevede che il Ministro per i beni e le attività culturali approva, con proprio decreto, norme tecniche e linee guida applicative delle disposizioni contenute nell'art.199-*bis* del codice dei contratti pubblici nonché di quelle contenute nell'articolo 120 del decreto legislativo n.42 del 2004, e che fino all'entrata in vigore delle disposizioni regolamentari attuative dell'articolo 189, comma 3, nono periodo, del decreto legislativo n.163 del 2006, come modificato dall'articolo 21 del presente decreto, continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti contenute nel medesimo articolo.

Sotto il secondo profilo si prevede che, fatta salva la competenza legislativa esclusiva delle Regioni, in caso di mancato raggiungimento dell'intesa richiesta con una o più

regioni per l'adozione di un atto amministrativo da parte dello Stato, il Consiglio dei Ministri, ove ricorrano gravi esigenze di tutela della sicurezza, della salute, dell'ambiente o dei beni culturali ovvero per evitare un grave danno all'Erario può, nel rispetto del principio di leale collaborazione, deliberare motivatamente l'atto medesimo, anche senza l'assenso delle regioni interessate, nei sessanta giorni successivi alla scadenza del termine per la sua adozione da parte dell'organo competente. In proposito si stabilisce, inoltre, che, qualora nel medesimo termine sia comunque raggiunta l'intesa, il Consiglio dei Ministri delibera l'atto motivando con esclusivo riguardo alla permanenza dell'interesse pubblico. La disposizione non trova applicazione in ordine alle intese previste dalle leggi costituzionali, nonché alle regioni a Statuto speciale e alle province autonome (art.61).

È infine prevista l'abrogazione degli atti normativi elencati nell'allegata Tabella A (art. 62). In tale modo, il provvedimento prosegue nell'attività di riduzione dello *stock* normativo mediante l'abrogazione di leggi e regolamenti, rimuovendo dall'ordinamento 15 atti normativi, primari e secondari, riguardanti le più diverse materie: dalle Università, all'organizzazione del personale dei vari dicasteri, alla regolamentazione di settori produttivi. Anche questo intervento rappresenta un passo concreto verso la certezza del diritto e la modernizzazione del sistema, a vantaggio della competitività del Paese.

L'intervento di abrogazione espressa di disposizioni legislative statali è stato già compiuto con il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 (articolo 24) e con il decreto-legge 22 dicembre 2008, n. 200 (articolo 2), convertito con modificazioni dalla legge 18 febbraio 2009, n. 9.

In particolare, il decreto-legge n. 112 del 2008 ha abrogato n. 3370 disposizioni legislative, il decreto-legge n. 200 del 2008 ne ha abrogate n. 28.889.

In particolare vengono abrogati:

1. Il R.D. 03/01/1926, n. 126 recante APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO ORGANICO PER LA REGIA GUARDIA DI FINANZA (*articolo 4*). La

disposizione, in materia di procedure per la mobilità del personale del Corpo, risulta superata ed incompatibile con l'articolo 4, comma 2, della legge n.189 del 1959 ("Ordinamento del Corpo della Guardia di finanza"), che prevede che il Comandante generale presieda a tutte le attività concernenti, tra l'altro, l'organizzazione e il personale, e con gli articoli 4, commi 2 e 3, e 16, comma 1, lettera h), del decreto legislativo n. 165 del 2001, che attribuiscono ai dirigenti generali la competenza e la responsabilità delle attività di organizzazione e gestione delle risorse umane. Si evidenzia che l'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo n. 68 del 2001 prevede l'abrogazione dell'articolo 4 in parola a decorrere dall'entrata in vigore (allo stato non ancora intervenuta) di un nuovo regolamento organico del Corpo. L'abrogazione si rende necessaria per evitare che nelle more dell'adozione del regolamento, si alimentino sia il contenzioso che i dubbi già sorti in sede applicativa.

2. Legge 3 agosto 1961, n. 833, recante STATO GIURIDICO DEI VICEBRIGADIERI E DEI MILITARI DI TRUPPA DELLA GUARDIA DI FINANZA (*commi 1, 2 e 3 dell'articolo 7*). Le disposizioni prevedono che l'anzianità dei finanzieri è computata aggiungendo al periodo trascorso in servizio nella Guardia di Finanza alla data dell'arruolamento, la metà di quello eventualmente trascorso alle armi in altre forze armate. La disposizione è stata implicitamente abrogata dalla legge n. 53 del 1989 e dal decreto legislativo n. 199 del 1995. L'abrogazione espressa è volta ad evitare l'insorgere di eventuali dubbi in sede applicativa e il formarsi di ulteriore contenzioso.
3. legge 28 gennaio 1970, n. 17, recante DISPOSIZIONI INTEGRATIVE DELLA L. 2 AGOSTO 1967, N.799, SULL'ESERCIZIO DELLA CACCIA (*intero testo*). La legge ha modificato l'articolo 8 (già sostituito dall'art. 1, della legge 2 agosto 1967, n. 799), e l'articolo 67 del R.D. n. 1116 del 1939 (t.u. norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia). La norma è diventata obsoleta a seguito del passaggio agli enti locali delle funzioni in materia di caccia.

4. Legge 15 maggio 1970, n. 308, recante MODIFICA DELL'ARTICOLO 5 DEL TESTO UNICO 15 OTTOBRE 1925, N.2578, SULL'ASSUNZIONE DIRETTA DEI PUBBLICI SERVIZI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE. (*intero testo*). Contiene disposizioni a carattere temporaneo relative al rinnovo delle commissioni amministratrici di aziende municipalizzate e provincializzate scadenti entro la primavera del 1970. La disposizione ha palesemente esaurito i propri effetti.
5. Legge 3 febbraio 1971, n. 77, recante ESTENSIONE DELL'APPLICAZIONE DELLE NORME PREVISTE DALLA L. 28 MARZO 1968, N.359, CONCERNENTE L'IMMISSIONE NEI RUOLI DEGLI ISTITUTI STATALI DI ISTRUZIONE ARTISTICA DEGLI INSEGNANTI NON DI RUOLO IN POSSESSO DI PARTICOLARI REQUISITI. (*intero testo*). Il provvedimento contiene disposizioni normative superate dal momento che consentivano la partecipazione a concorsi per gli insegnanti che in determinati anni (1961-68) avevano prestato servizio in alcuni licei..
6. Legge 1° dicembre 1971, n. 1051, recante MODIFICA DELL'ART.123 DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI DI PUBBLICA SICUREZZA, APPROVATO CON REGIO DECRETO 18 GIUGNO 1931, N.773, RELATIVA ALL'INSEGNAMENTO DELLO SCI. (*intero testo*). Reca modifiche ad una norma abrogata (art. 123 tulp).
7. Legge 1° marzo 1975, n. 46, recante TUTELA DELLA DENOMINAZIONE DEI VINI "RECIOTO" E "AMARONE". (*intero testo*). La legge è stata proposta per l'abrogazione dall'amministrazione competente, Ministero delle politiche agricole.
8. Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante NUOVE NORME IN MATERIA DI PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E DI DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI. (*comma 1-ter dell'articolo 21-quinquies*). Il comma 1-ter dell'art. 21-quinquies, in materia di revoca del provvedimento amministrativo

ad efficacia istantanea o durevole, è identico al comma 1-bis. Si tratta di un errore materiale.

9. Legge 30 luglio 1991, n. 239, recante MODIFICA DELL'ART. 39 DEL TESTO UNICO APPROVATO CON REGIO DECRETO 5 FEBBRAIO 1928, N. 577, CONCERNENTE I REQUISITI PER L'INSEGNAMENTO NELLE SCUOLE MATERNE. (*intero testo*). La legge reca modifiche all'art. 39 T.U. n. 577 del 1928, relativo al titolo abilitativo per il personale insegnante delle scuole materne, da ritenersi superato dal successivo D.Lgs. 297/1994 recante testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado.
10. Legge 27 novembre 1991, n. 383, recante MODIFICHE ALLE SANZIONI DISCIPLINARI RELATIVE AL PERSONALE DI CUI AL D.P.R. 31 MAGGIO 1974, N. 417. (*intero testo*). Reca modifiche alla disciplina delle sanzioni disciplinari nei confronti del personale docente, direttivo ed ispettivo della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato.
11. Legge 23 gennaio 1992, n. 33, recante MODIFICAZIONI ALLA LEGGE 6 FEBBRAIO 1948, N. 29, SULLA ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA. (*intero testo*). Il provvedimento è implicitamente abrogato dal decreto legislativo n. 533 del 1993 che ha nuovamente disciplinato la materia.
12. Legge 5 febbraio 1992, n. 71, recante DISCIPLINA DEL FERMO TEMPORANEO OBBLIGATORIO DELLE UNITA' DI PESCA. (*intero testo*). La legge prevede la sospensione dell'attività di pesca in alcuni nei periodi stabiliti, in applicazione della legge 17 febbraio 1982, n. 41, che è stata abrogata dall'art. 23, del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154.
13. Legge 22 novembre 1993, n. 473, recante NUOVE NORME CONTRO IL MALTRATTAMENTO DEGLI ANIMALI. (*intero testo*). Il provvedimento ha sostituito l'art. 727 del codice penale che è stato

successivamente riformulato dalla legge 20 luglio 2004, n. 189. La legge, pertanto, può ritenersi implicitamente abrogata.

14. Legge 21 dicembre 2001, n. 442, DISPOSIZIONI INTEGRATIVE IN MATERIA DI IMPIEGATI A CONTRATTO IN SERVIZIO PRESSO LE RAPPRESENTANZE DIPLOMATICHE, GLI UFFICI CONSOLARI E GLI ISTITUTI ITALIANI DI CULTURA ALL'ESTERO. (*intero testo*). La legge reca disposizioni integrative in materia di impiegati a contratto in servizio presso le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari e gli istituti italiani di cultura all'estero. In particolare sono le disposizioni che contengono proroghe termini, immissione nei ruoli e opzioni di contratto, la cui validità è esaurita nel tempo.

15. DPR 4 settembre 2002, n. 254, recante REGOLAMENTO CONCERNENTE LE GESTIONI DEI CONSEGNAIARI E DEI CASSIERI DELLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO (*Art. 26, commi 4 e 6; art. 27, comma 2*). Le abrogazioni proposte risultano finalizzate a semplificare gli adempimenti relativi alle operazioni connesse al cambio del consegnatario presso gli uffici statali periferici, eliminando la presenza del funzionario della Ragioneria Territoriale dello Stato e riducendo gli esemplari del pertinente verbale, la cui redazione viene ricondotta nell'ambito dei comuni adempimenti previsti dall'ordinamento amministrativo-contabile generale.